

VERBALE D'INTESA

In data 4 giugno 2010 si sono incontrate le OOSLL. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e l'Associazione datoriale Assohandlers per la definizione della parte specifica Handlers del CCNL di settore.

Le parti confermano il valore per il settore del trasporto aereo determinato dalla stipula del "Contratto Collettivo Nazionale del Personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali", costituito dalla parte generale comune e dalle parti specifiche quale riferimento contrattuale per l'intero settore, ai fini normativi e regolatori.

Le parti hanno concordato i seguenti punti qualificanti che, unitamente alla parte normativa sezione Handlers e alla parte generale, saranno puntualmente declinate in apposita stesura entro il c. m. di giugno, recependo il lavoro già fattivamente condiviso anche con le altre parti datoriali.

Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica, Sezione Handlers del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, in attuazione di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, vengono definiti gli incrementi dei nuovi minimi contrattuali di:

€ 70,00 lordi (riferiti al 4° livello) parametrati, a decorrere dal 1.6.2010 e da erogarsi sulle competenze di luglio 2010 e € 60,00 lordi (riferiti al 4° livello) parametrati a decorrere dal 1.7.2011, a valere per il personale in forza alla data odierna ed alla data di erogazione di detti minimi;

Tali importi sono comprensivi del recupero del differenziale inflattivo.

A decorrere dal 1 gennaio 2011 l'indennità di presenza giornaliera viene incrementata di euro 0,35 lordi.

Inoltre, le Aziende si impegnano ad erogare -a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa ed ai periodi di liquidazione di seguito convenuti- un importo economico *una tantum* compensativo del mancato rinnovo della parte economica per il biennio 2008-2009 pari a € 1.500,00 lordi per il personale normalista e pari a € 1.700,00 lordi per il personale turnista; tali importi vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza, ai sensi del D.L. 318 del 16 giugno 1996 convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'F. De Luca', 'G. De Luca', 'S. De Luca', 'M. De Luca', 'A. De Luca', 'B. De Luca', 'C. De Luca', 'D. De Luca', 'E. De Luca', 'F. De Luca', 'G. De Luca', 'H. De Luca', 'I. De Luca', 'L. De Luca', 'M. De Luca', 'N. De Luca', 'O. De Luca', 'P. De Luca', 'Q. De Luca', 'R. De Luca', 'S. De Luca', 'T. De Luca', 'U. De Luca', 'V. De Luca', 'W. De Luca', 'X. De Luca', 'Y. De Luca', 'Z. De Luca']

Tali importi verranno erogati come di seguito specificato:

500,00 euro lordi con le competenze del mese di agosto 2010;

500,00 euro lordi da erogarsi entro il 31 dicembre 2011 con le modalità definibili in sede di contrattazione aziendale.

La parte rimanente di una tantum pari a 500,00 euro lordi per il personale normalista e 700,00 euro lordi per il personale turnista sarà erogata in relazione alla definizione delle procedure concorsuali in corso nel settore ed alla effettiva alimentazione del "fondo di garanzia." A tale riguardo le parti avvieranno verifiche congiunte con cadenza trimestrale, anche in sede istituzionale.

Per il personale assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009 l'importo *una tantum* verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto periodo; a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Per il personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2009 non si darà luogo alla corresponsione di importi *una tantum*.

Per il personale a tempo parziale tutti gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in relazione alla durata della prestazione.

Le parti convengono che, fermo restando, quanto previsto in termini di decorrenza e durata dall'art. 47 parte generale, gli effetti economici del presente contratto sono da considerarsi a valere sino a tutto il 30 giugno del 2012.

A decorrere dal 1 luglio 2012, in coincidenza della fase di rinnovo, l'istituto contrattuale "EDR 92" (€ 10,33) sarà abolito.

Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo per maternità) verrà corrisposta una integrazione dell'indennità prevista dall'INPS, fino al 100% della retribuzione mensile di fatto con riconoscimento della medesima integrazione ai fini della contribuzione al fondo per le lavoratrici iscritte al Prevaer.


Letto, confermato e sottoscritto

ASSOHANDLERS

FIET CGII
 FIT CISL
 UIL TRASPORTI
 UGL TRASPORTI

NOTA INTEGRATIVA

Le parti si impegnano a favorire il superamento dei contenziosi individuali insorti a seguito di ^{INIZIATIVE} ~~comportamenti~~ di natura sindacale, assunti dai lavoratori in relazione alla ultima fase di confronto contrattuale.

ASSOHANDLERS


FILT CGIL


FIT CISL


UIL TRASPORTI


UGL TRSPORTI
